

SEMINARIO
Milano 10 dicembre 2009

NOVITÀ DEL D.Lgs. 106/09 CORRETTIVO DEL D.Lgs. 81/08
GLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO
IL CASO DEGLI INFORTUNI MORTALI NEI LUOGHI CONFINATI

Selezione Normativa

a cura di **Renzo Lavizzari e Marco Locati**
esperti sicurezza sul lavoro

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La principale normativa di riferimento in materia di igiene e sicurezza del lavoro è la seguente: Costituzione della Repubblica, Codice Civile, Codice Penale, Legge n. 300/70: Statuto dei diritti dei lavoratori, D.Lgs. n. 81/08: Attuazione delle Direttive CEE ... riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, D.Lgs. n. 151/01: Norme per le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, D.M. 10.03.1998 Principali adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza, ecc.

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana.

Codice Civile

Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.

Codice Penale

Art. 437 - Rimozione ad omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Art. 589 - Omicidio colposo

Art. 590 - Lesioni personali colpose.

Statuto dei diritti dei lavoratori

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica.

Legge 123/2007

Che ha innovato una parte significativa della norma e ha introdotto la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001

Decreto Legislativo n. 81/08 ("Testo unico sicurezza sul lavoro")

Ha modificato e di fatto abolito il **D.Lgs. 626/1994** che aveva recepito la **Direttiva n. 89/3901/CEE** ed altre 7 Direttive su rischi specifici

Decreto Legislativo n. 106/09, Gazzetta Ufficiale (G.U.) N.180, 5 agosto 2009, suppl. ord. n. 142/L il D. Lgs. 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro decreto correttivo del D.Lgs. 81/08 in vigore dal 20 agosto 2009.

Contiene una serie di modifiche e innovazioni sia nel testo che rispetto al sistema sanzionatorio

Il D.Lgs. 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano in maniera incisiva molti Titoli del D. Lgs. 81/08 tra cui parti rilevanti del sistema sanzionatorio.

Per consultazione vedi nel sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/42339C0C-5CF4-43A0-8F95-A59C217EA5D6/0/TU8108EdOttobre2009_sanzioni.pdf

Del **D.Lgs. 81/08 corretto con D.Lgs. 106/09** si citano in particolare gli articoli di pertinenza con gli argomenti trattati nel Seminario

OBBLIGHI e COMPITI

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

Articolo 25 - Obblighi del medico competente (MC)

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione (RSPP responsabile e ASPP assistente)

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

ATTIVITA'

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 35 - Riunione periodica
Articolo 36 e 37 – Informazione e Formazione

e in particolare in relazione alla **Prevenzione degli Infortuni:**

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

3. La valutazione e il documento debbono essere rielaboratiin occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. ...le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' [ALLEGATO V](#).
- 2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione;

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' [ALLEGATO VI](#).

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozioni ne garantisca una significativa riduzione;
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in [ALLEGATO VII](#) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Articolo 73 - Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano *una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo*, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.